

655. — 1315, ind. XIII, Luglio. — c. 255. — Ambasciata fatta in nome del comune d' Ancona al doge da Sassotto di Simone. Nicolò di Alessandro (veneziano) spogliato presso Sirolo, otterrà giustizia se la chiede al comune. Domanda che Venezia vieti ai suoi il commercio con Recanati scomunicata dalla S. Sede perchè ribelle. Chiede risarcimento per Narduccio di Guglielmuccio Buonanotte, cui le guardie venete sequestrarono presso Cesenatico una barca, proveniente da Ravenna, di Nardolo di Matteo Antaldi. Insiste per la revoca delle rappresaglie concesse a Flordenino contro gli anconitani (v. n. 641 e 656).

656. — 1315, ind. XIII, Luglio. — c. 255. — Risposta del doge alla precedente. Ancona deve indennizzare Nicolò di Alessandro. Il comune di Venezia intende che i veneziani possano frequentare indistintamente tutti i porti della Marca. Il sequestro a danno del Buonanotte fu legale; ma tuttavia, per riguardo ad Ancona, fu restituito quanto spettava a di lei cittadini, essendosi trattenute soltanto merci di Renzo di Ruggero toscano. Le rappresaglie furono concesse a Flordenino giustamente, e non si possono revocare.

657. — 1315, ind. XIV, Settembre 11. — c. 260 t.^o — Candi de Ragno procuratore del conte e del comune di Zara (atti Giovanni Quali n. i.), dichiara d' aver ricevuto da Marco Siboto procuratore di Venezia lire 2704, s. 8 $\frac{1}{2}$ di den. picc. ven., prima rata della somma dovuta da Venezia a Zara in forza di sentenza ducale del 1314 (ind. XII) (v. n. 658 e 667).

Fatta in Venezia. — Presenti: Marco Gisi di Candia, Leonardo Testa grossa e Marco Pizolo banditori ducali. — Atti Nicolò Passamonte n. i. e s. d.

658. — 1315, ind. XIV, Settembre 11. — c. 261. — Marco Siboto not. duc. procuratore di Venezia, confessa d' aver ricevuto da Candi de Ragno, procuratore del conte e del comune di Zara, l. 8868, s. 6 di den. ven. picc. dovute da questa a Venezia in forza di sentenza ducale del 1314, per prima rata del secondo anno. — Fatta, testimoni ed atti come il n. 657.

V. LJUBIĆ, *op. cit.*, I, 286.

659. — 1315, ind. XIII, Settembre 23. — c. 235. — Bassano scrivano ducale, procuratore del comune di Venezia (procura in atti Andrea da Cavarzere) e Marco Gisi di Candia procuratore di Andrea Cornaro di Candia signore d' un sestiere di Negroponte, di Scarpanto e della metà di Bodonitza (procura in atti Francesco Orso pievano di S. Raffaele di Venezia, fatta in Negroponte), comparsi in presenza di fra' Bartolameo da Bologna sottopriore dei predicatori di Bologna, assente il priore, e di Giambuono de Freganesco, arbitro come sotto, dichiarano: che il 25 Ottobre 1314 fu stipulato in Candia (Atti Benedetto Sasso not. imp.) un compromesso, fra Federico Cornaro di Venezia procuratore del comune e di Andrea Cornaro suddetto, e Folco di Villaret gran maestro di Rodi, che rimetteva al giudizio di tre arbitri la questione di Scarpanto, Saria e Cassio e dei danni relativi; che furono designati arbitri Leonardo (o Bernardo) *da Grignana* arciprete di Castello, Giambuono de Fre-